

COMMERCIO ALL'INGROSSO

(L.R. 7 febbraio 2005, n. 28)
(art. 71, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto
Nato a..... il..... di cittadinanza
residente a in n.....
Codice fiscale

- titolare dell'impresa individuale
 legale rappresentante della società _____
C.F. _____ P.IVA _____
iscritta al n. REA _____ provincia di _____

**PRESENTA (ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e succ. mod.)
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO ALL'INGROSSO:**

§ [La data di inizio dell'attività deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.](#)

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma digitale del titolare/legale
rappresentante**

NOTE

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010 , N. 59, ART. 71
(modificato dal D.Lgs 6 agosto 2012)

REQUISITI DI ONORABILITA'

Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e dai seguenti soggetti:

- **Per le Società di capitali e le Cooperative**, tutti i componenti l'organo di amministrazione;
- **Per i Consorzi** di cui all'art. 2612 del C.C., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate;
- **Per le Società in nome collettivo**, tutti i soci;
- **Per le Società in accomandita semplice**, i soci accomandatari;
- **Per le Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato** di cui all'art. 2506 del C.C., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- **Per le Ditte individuali**, il titolare della ditta.

L'ufficio procederà alla verifica esonerando l'utenza dal produrre la relativa autocertificazione

L'ufficio procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e succ. modificazioni (codice delle leggi antimafia) per i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 esonerando l'utenza dal produrre la relativa autocertificazione